

SHOMER – Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito D. Lgs. 117/2017 o CTS) e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata: SHOMER – Associazione di promozione sociale.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione SHOMER (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione SHOMER Associazione di promozione sociale anche l'acronimo ETS.

L'Associazione ha sede legale in via Francesco Crispi, 27/C nel Comune di Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.

L'organo amministrativo potrà cambiare l'indirizzo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione che è indipendente, apolitica e di ispirazione cristiana, opera senza limitazioni di durata.

L'Associazione può istituire sedi secondarie o periferiche su tutto il territorio nazionale.

ART.2

(Principi)

L'Associazione opera secondo i principi della "solidarietà" e della "sussidiarietà", si fonda:

- sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali;
- sulla volontarietà e la gratuità nello svolgimento delle attività di prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
- sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di attivarsi per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, mediante una puntuale opera di prevenzione e una costante ricerca di nuove forme di intervento e partecipazione;
- sull'esigenza di perseguire, attraverso il metodo della non violenza e dell'educazione allo sviluppo e alla pace, condizioni per l'effettiva liberazione dell'uomo;
- su un diretto impegno civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali.



ART. 3

(Attività e Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e succ. modd., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e succ. modd. (art. 5, lett. a);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e suc. modd. (art. 5, lett.c);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e succ. modd. o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art.5, lett. u);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e succ. modd. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, lett. d);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. l);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5, lett.t);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e succ. modd, (art.5, lett f);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. i);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lett. w);
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art.5, lett. e);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h).



E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle dinanzi indicate, con l'eccezione di altre ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, quali:

- Impegno di volontari presso altre istituzioni, senza assumere ruoli di supplenza, in particolare nei servizi sociali gestiti da enti pubblici e privati;
- Ricerca e conoscenza delle iniziative assistenziali delle agenzie, persone o gruppi che, in qualche modo, interferiscono con le attività dell'Associazione;
- Collaborazione in rete con enti e istituzioni pubbliche e private che agiscono nell'ambito sociale;
- Contribuzione allo sviluppo di una società pluralista, libera da ogni assillo, attenta alla dignità della persona e nella quale lo spazio di azione sia riconosciuto a ogni componente della società stessa;
- Monitoraggio della situazione di disagio sociale, economico e morale esistenti sul territorio – tramite osservatori e Centri di ascolto – e proposizione delle modalità d'intervento nei confronti di emergenze e di iniziative specifiche;
- Promozione di un'opera di sensibilizzazione a livello sociale sui problemi del territorio;
- Attivazione di progetti d'intervento che rientrino nelle finalità dell'Associazione.

ART. 4

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono i principi e le finalità statutarie e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La durata del rapporto associativo non può essere inferiore a un intero anno solare.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere espresso anche per delega con firma semplice, da conferire ad altro partecipante, che potrà assumerne un massimo di due.
Solo gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite al successivo art.21;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività personale in favore della comunità e del bene comune in modo, anche in seno agli organi direttivi, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare entro il 30 aprile dell'anno in corso una quota annua di partecipazione, non frazionabile, determinata dal Consiglio.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'aderente, che non rispetta i principi del presente Statuto o reca pregiudizio al buon nome dell'Associazione, può essere espulso, con deliberazione del Consiglio, che deve prima ascoltare le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

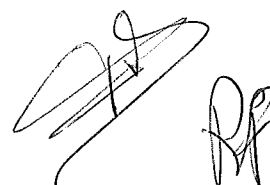
Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili, frazionabili e rimborsabili.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo
- il Segretario;
- il Tesoriere.



ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati; essa viene convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, almeno due volte all'anno:

- entro novembre, per deliberare il programma sociale e il preventivo di spesa per l'anno successivo;
- entro aprile, per approvare il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale.

Si riunisce, altresì, ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno, o su richiesta scritta di almeno un decimo dei componenti; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione può essere fatta – oltre che tramite il servizio postale - anche mediante affissione del relativo avviso, almeno sette giorni prima della riunione, all'interno della sede sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio; ratifica le dimissioni o la decadenza dei suoi componenti ed elegge i Consiglieri in sostituzione di quelli dimessi o decaduti;
- approva il programma dell'anno sociale e i relativi bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio;
- delibera, con la maggioranza dei tre quarti degli associati, lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Determina il numero, da tre a cinque, dei membri del Consiglio e la durata del mandato prima dell'elezione; ratifica le dimissioni o la decadenza dei suoi componenti ed elegge i Consiglieri in sostituzione di quelli dimessi o decaduti;
- Approva il programma dell'anno sociale e i relativi bilanci preventivo, d'esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Organo di amministrazione - Consiglio direttivo)

Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato e dura in carico tre anni. E' composto da un numero variabile di membri, da tre a cinque, eletti tra i partecipanti dell'Assemblea, che ne determina il numero e la durata del mandato prima dell'elezione.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ. che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il Consiglio esplica attività di controllo e di governo; esso è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria, nei limiti del presente Statuto.

Il Consiglio:



- elegge il Presidente e nomina il segretario e il tesoriere, al suo interno, nella prima riunione valida;
- propone all'Assemblea, per l'approvazione, il programma dell'anno sociale e i relativi bilanci preventivo, di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- determina per ciascun anno l'entità della quota di partecipazione;
- garantisce, con una seria opera di mediazione, le finalità fondamentali dell'Associazione;
- sensibilizza alla cooperazione e all'ascolto delle realtà più deboli;
- sollecita la promozione e l'elaborazione di progetti comuni, senza peraltro soffocare le singole iniziative;
- informa gli aderenti in merito alla legislazione che può riguardarli;
- valuta i singoli progetti, affinché rientrino nella programmazione annuale approvata dall'Assemblea, e nomina i responsabili degli stessi.

Il Consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio per tre volte di seguito, senza giustificato motivo, decade dalla carica e viene sostituito, con nuova elezione, dall'Assemblea: la stessa provvede anche alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari. I Consiglieri sostituiti durano in carica fino al rinnovo dell'intero Consiglio.

Qualora presentino dimissioni congiuntamente almeno la metà dei componenti il Consiglio, questo decade e si procede a nuove elezioni entro venti giorni.

Il Consiglio è convocato, anche a mezzo telefono, dal Presidente a sua discrezionalità, o quando ne è richiesto, per iscritto, da almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro sette giorni dalla richiesta.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Presidente del Consiglio è il Presidente dell'Associazione.

E' eletto dal Consiglio nel suo seno e decade con lo stesso. Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea elettiva.

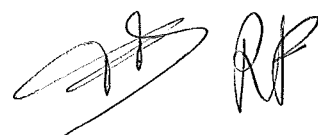
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 13

(Presidente e Vice-Presidente)

Il **Presidente** ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, e la firma sociale. Presiede il Consiglio e l'Assemblea. Egli può delegare le sue funzioni a un Consigliere o ad un altro associato.



E' eletto dal Consiglio nel suo seno e decade con lo stesso. Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea elettiva.

Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza;
- convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea; in caso di sua assenza, presiede il Consigliere più anziano di età;
- garantisce il normale svolgimento delle sedute, richiamando, qualora fosse necessario, all'osservanza del presente Statuto;
- presenta all'Assemblea, insieme ai bilanci, la relazione programmatica e quella finale relative all'anno, firma insieme al segretario tutti gli atti ufficiali interni (quali: lettere di convocazione, verbali dell'Assemblea e del Consiglio, e altro), esclusi quelli di natura contabile che firma insieme al Tesoriere.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata al Consiglio direttivo.

ART. 14

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio nel suo seno e svolge la sua funzione nell'Assemblea e nel Consiglio.

Il Segretario:

- spedisce le lettere di convocazione per le riunioni dell'assemblea e del Consiglio; di cui redige i verbali in apposito libro;
- custodisce l'archivio e i libri sociali;
- firma insieme al Presidente tutti gli atti ufficiali interni, esclusi quelli di natura contabile.

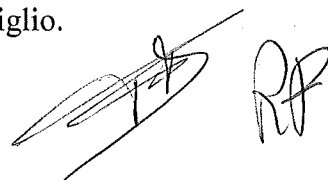
ART. 15

(Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio nel suo seno e cura i rapporti patrimoniali dell'Associazione.

Il Tesoriere:

- cura la contabilità generale in apposito giornale di cassa e nel libro degli inventari;
- compila il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali, da presentare all'Assemblea per approvazione, controfirmandoli insieme al Presidente;
- tiene la cassa dell'Associazione e riscuote le relative quote associative;
- predispone i mandati di pagamento e ogni altro atto di natura contabile, che controfirma insieme al Presidente, ed eroga le relative somme su delibera del Consiglio.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, possibly representing the President. The second signature, located to the right of the first, consists of the letters 'R' and 'F' written in a bold, blocky style, likely representing the Treasurer.

ART. 16

(Organo di controllo)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 CTS.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

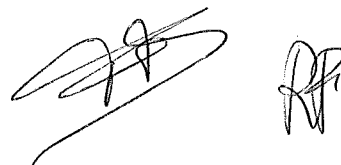
È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017

ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 19

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Bilancio)

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS e dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il registro unico nazionale del terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere predisposti dal consiglio e approvati in via definitiva dall'assemblea. Dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'AF' and the other 'RP', located at the bottom right of the page.

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
5. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati, in regola con il versamento della quota associativa, è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta.

ART. 22

(Durata e scioglimento - Devoluzione del patrimonio)

La durata dell'Associazione è illimitata e il suo scioglimento verrà deliberato dall'Assemblea con una maggioranza di voti pari a tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

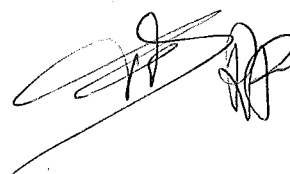
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.



Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

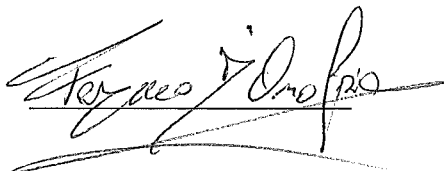
- ☐ svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- ☐ di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha, inoltre, l'obbligo di:

- ☐ impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- ☐ di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il Presidente



Il Segretario

